



Udine

/A2

Sito web del Conservatorio

www.conservatorio.udine.it

Albo online

Il Conservatorio/Statuto e Regolamenti

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 123/2025 del 26/11/2025

Regolamento interno recante criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente

Si dispone la pubblicazione del Regolamento interno recante criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente emanato con Decreto Direttoriale n.123/2025 del 26/11/2025.

Il Direttore

M.o Beppino Delle Vedove



Regolamento interno recante criteri per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente

Emanato con d.d. n. 35 del 17/01/2012, prot. n. 270/A3 del 17/01/2012;

modificato con delibera n.92/2025 del Consiglio Accademico del 20/11/2025 e con delibera n.63/2025 del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2025;

emanato con d.d. n. 123/2025 del 26/11/2025, prot. n. 10191/A2 del 26/11/2025

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e l'affidamento di corsi o moduli aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi ai sensi del CCNI in vigore.

Art. 2 - Modalità di attribuzione

1. Il Consiglio Accademico sulla base della programmazione didattica formula una proposta motivata in ordine agli insegnamenti aggiuntivi da attivare, nonché stabilisce i criteri per la definizione dei gruppi (in base alle materie di insegnamento, all'anno di corso), nel caso di attribuzione di ore di didattica aggiuntiva nelle lezioni collettive. Le ore di didattica aggiuntiva sono proposte per il funzionamento dei Corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici.

2. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione dei professori come previsto dall'art. 23 del CCNL 16.2.2005. Nel rispetto di tale presupposto può essere concessa allo studente l'assegnazione del docente richiesto.

3. Le ore aggiuntive sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione.

4. La didattica aggiuntiva può riguardare ore aggiuntive di insegnamento del proprio settore di titolarità e ore aggiuntive di insegnamento extra settore di titolarità in mancanza del docente titolare. È fatta salva la dichiarazione di non disponibilità all'espletamento di ore o attività aggiuntive.

5. Il Direttore nel predisporre le classi effettua una ricognizione tra tutto il personale docente per individuare le disponibilità a effettuare ore aggiuntive di insegnamento nell'ambito e fuori del proprio settore di titolarità. L'affidamento di ore aggiuntive di insegnamento fuori del proprio settore di titolarità viene approvato in Consiglio Accademico sulla base del curriculum, previa circolare di indagine interna

6. Il Direttore previa verifica della copertura finanziaria formalizza gli incarichi di insegnamento con apposita lettera alla quale viene allegata una stampa della classe. Il docente è tenuto a segnalare eventuali variazioni o discordanze rispetto all'assegnazione.

7. A decorrere dal 2024/2025 il compenso viene stabilito in € 55,00 orari. Ciascun docente può effettuare non più di 140 ore annue di didattica aggiuntiva.

8. Il pagamento del compenso relativo alle ore di didattica aggiuntiva è autorizzato dal Direttore a fronte della certificazione dell'attività di insegnamento effettivamente svolta con riferimento al monte ore di lezione spettante a ciascun allievo come da piano di studi, attraverso la compilazione e sottoscrizione del registro del docente. Resta fermo l'obbligo della rilevazione automatica della presenza in servizio. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del CCNL 4.8.2010, di 324 ore.

Art. 3 - Criteri per la definizione delle risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione, considerata la disponibilità finanziaria e la relazione del Direttore sulla programmazione delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica individua le risorse di bilancio alle quali attingere per la retribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e dei corsi o moduli orari aggiuntivi assegnati.

Art. 4 - Obblighi del titolare dell'affidamento

1. L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessive erogate, in 324 ore annue.

2. Come deliberato dal Consiglio Accademico qualora un docente non abbia la classe completa come indicato all'art.12 comma 1 del vigente contratto di lavoro CCNL 4.8.2010, il docente è comunque tenuto a dare non meno di 250 ore alla didattica frontale e di completare il monte ore fino a 324 ore annue con ulteriori attività didattica, di ricerca, di produzione, preventivamente deliberata dal consiglio accademico.



Art. 5 - Attività didattiche aggiuntive retribuibili

1. Con ore di didattica aggiuntiva si intendono quelle ore che vengono svolte dal singolo docente oltre il suo obbligo di monte-ore come da vigente CCNL (attualmente quantificato in 324 per ciascun anno accademico).
2. Le ore di didattica aggiuntiva devono:
 - a. essere attività didattiche istituzionali previste e disciplinate dal Regolamento didattico del conservatorio, da normative nazionali o altri regolamenti interni;
 - b. essere individuali o collettive, frontalì o laboratoriali.

Art. 6 - Retribuzione

1. Le ore di didattica aggiuntiva svolte oltre il monte orario del docente saranno retribuite secondo l'importo lordo dipendente indicato nel CCNI vigente.
2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte oltre il monte-ore d'obbligo e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico, è subordinata alla verifica di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 7 - Verifica

1. Premesso l'obbligo di rilevazione della presenza in servizio attraverso sistema automatizzato, il titolare dell'affidamento è tenuto a certificare l'attività svolta attraverso la compilazione e sottoscrizione del proprio registro elettronico delle lezioni dal quale risulti la presenza degli allievi alle lezioni e gli argomenti trattati.
2. Ogni docente, al termine dell'a.a., chiude il proprio registro elettronico debitamente compilato attraverso l'apposita procedura informatica presente sulla piattaforma in uso. Dopo questa operazione i dati presenti sul Registro risulteranno non più modificabili e verranno inviati automaticamente all'istituzione.
3. Ai fini della verifica delle ore aggiuntive di insegnamento retribuibili, il Direttore effettua preliminarmente il conteggio delle 324 ore annue di servizio obbligatorie svolte.
4. Il conteggio delle 324 ore annue di servizio obbligatorie svolte è effettuato sulla base della classe formata dal Direttore all'avvio dell'anno accademico integrato con le eventuali variazioni intervenute successivamente.
5. Nel conteggio delle 324 ore annue di servizio obbligatorie svolte vengono incluse anche le eventuali assenze degli studenti.
6. Le ore aggiuntive sono retribuite solo se la lezione è stata effettivamente svolta alla presenza dello studente. Ne consegue che con il presente regolamento il docente è informato che la sola messa a disposizione della prestazione, senza la presenza dello studente, non è accettata e quindi non è retribuita.
7. Il Direttore, verificato l'assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del docente, secondo quanto specificato nei commi precedenti, autorizza la liquidazione degli importi relativi alla didattica aggiuntiva effettivamente svolta.

Art. 8 - Approvazione ed entrata in vigore

1. Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore dall'a.a. 2024/2025.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.